



COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DI NUORO

DECRETO DEL SINDACO

Atto n. 4 del 03/04/2020

Oggetto: ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N° 658 DEL 29.03.2020. MODALITÀ UTILIZZO RISORSE PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di "rilevanza internazionale";
- successivamente, in data 11 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato lo stato di "pandemia";
- con la Delibera del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per sei mesi dalla data del medesimo provvedimento;
- nell'intento di arginare il diffondersi del contagio, il Governo della Repubblica ha prima varato il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito dalla Legge 5.03.2020 n. 13, poi numerosi decreti del presidente del Consiglio dei Ministri attuativi;
- in particolare, il DPCM 8/3/2020 " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha previsto che "siano adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamento attivati nell'ambito dell'emergenza Covid-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro [...] ed evitando assembramenti" (art. 1, comma 1, lett. q) del DPCM 8 marzo 2020);
- con il DPCM del 9/03/2020 è stata disposta l'estensione delle disposizioni di cui all'art. 1 del DPCM 8/03/2020 a tutto territorio nazionale fino alla data del 03/04/2020;
- in data 17.03.2020 è entrato in vigore il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante " Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020.

VISTO l'articolo 32 della Costituzione che recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (...);

CONSIDERATO che i provvedimenti governativi vigenti, qui integralmente richiamati, impongono limitazioni alle attività pubbliche e private e alla circolazione delle persone fisiche sull'intero territorio nazionale, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19,

VISTA l'ordinanza n° 658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della protezione civile recante " Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", che prevede:

- la ripartizione di euro 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare; Le risorse all'art. 1 sono ripartite ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 della medesima ordinanza individuati secondo i criteri ivi indicati;
- l'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
 - a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
 - b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
- l'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

PRESO ATTO che sulla base della suddetta ordinanza viene disposta l'erogazione in favore del Comune di Girasole di un contributo pari a € 11.056,40.

CONSIDERATO che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità;

RITENUTO di dover adottare le necessarie determinazioni sulle modalità di utilizzo delle risorse destinate al Comune di Girasole per le misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'ordinanza n° 658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della protezione civile;

Tutto ciò premesso

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, in quanto è stata attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000", come risulta da apposita attestazione resa dal competente Responsabile del Servizio, agli atti del procedimento;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali";
- lo Statuto dell'Ente;

DECRETA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI ADOTTARE le necessarie determinazioni in materia di utilizzo delle risorse destinate al Comune di Girasole per le misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'ordinanza n° 658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, fornendo gli indirizzi al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico, come segue:

1. acquisizione di manifestazioni di interesse per l'inserimento nell'elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all'Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;
2. redazione e pubblicazione dell'elenco di esercizi commerciali cittadini disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all'art. 2, comma 4, lettera a) dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sulla base di quanto previsto al punto 1;
3. predisposizione di buoni spesa da assegnare ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari o di beni di prima necessità, con tagli da €. 10,00, €.20,00 ed €. 50,00;
4. individuazione dei beneficiari, tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, previa pubblicazione avviso pubblico e allegato modulo di domanda, prioritariamente tra coloro che non sono assegnatari di sostegno pubblico, a vario titolo, e che in relazione alla situazione economica, determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, non hanno introiti di alcun tipo (es. sospensione attività lavorativa ecc.);
5. stabilire, che verrà data priorità a coloro che non hanno alcun tipo di reddito;
6. stabilire che l'importo del buono spesa è determinato in base al numero dei componenti del nucleo familiare come di seguito indicato:

Per i nuclei familiari MONICOMPONENTE verrà concesso un contributo di € 160,00.

Per ogni ulteriore componente il nucleo il buono verrà incrementato con ulteriori €. 70,00 per un importo massimo di € 400,00, qualora gli ulteriori componenti siano minore o disabile l'incremento dell'importo è € 100,00 fino a un massimo di € 500,00.

7. I buoni spesa alimentari saranno erogati **tenendo conto della data di arrivo della domanda**, secondo le priorità sopra indicate e dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - costo zero per la gestione del servizio a carico del Comune, ad eccezione del valore del voucher stesso;
 - essere cumulabili, ma non cedibili, dunque nominativi;
 - non essere commercializzabili né convertibili in denaro
8. Per ogni nucleo familiare (come da stato di famiglia) è possibile presentare un'unica domanda di accesso;
9. Il beneficio "Buono Spesa" è da intendersi alla stregua dell'erogazione di un contributo economico una tantum a sostegno del reddito, in alcuni casi particolari debitamente motivati dall'Assistente Sociale potrà essere nuovamente concesso anche riproporzionato, qualora le risorse stanziare lo consentano.
10. Di riservare al Servizio Sociale di erogare il buono anche a coloro i quali, pur non rientrando nei requisiti sopra elencati, si trovano in uno stato di bisogno che sarà oggetto di una attenta valutazione sociale.

DI DARE ATTO che:

- Il presente atto costituisce atto di indirizzo ai fini della predisposizione degli atti che il Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico dovrà adottare in relazione all'oggetto;
- Il presente decreto ha decorrenza dalla data odierna fatte salve eventuali successive proroghe motivate dal perdurare di situazioni di criticità e nuovi provvedimenti legislativi in materia;
- Il presente decreto viene portato a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul sito del Comune, all'albo on line e nella sezione di Amministrazione Trasparente.

Il Sindaco
CONGIU GIANLUCA